



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento AGENZIA ENTRATE

Via Emilio Lepido n. 46 – 00175 Roma – tel. 06/715393
e-mail: entrate@uilpa.it – sito: www.entrate.uilpa.it

Al Direttore Centrale del Personale
Dott. Girolamo Pastorello

e, p.c. All' Ufficio Relazioni Sindacali

Oggetto: Mobilità ex art. 42 *bis* L. 26 marzo 2001 n. 151: assegnazione temporanea, a richiesta, del lavoratore con figli minori fino a 3 anni. **Nuovo testo normativo.**

Gentile Direttore,

numerosi colleghi hanno segnalato allo scrivente Coordinamento che, in merito alle loro istanze di assegnazione ad altra sede ai sensi della legge di cui in oggetto, l'Agenzia ha risposto che la mobilità temporanea sarà accordata per un periodo tassativamente non superiore ad un anno in funzione delle "diffuse" esigenze di servizio sul territorio nazionale.

La norma è stata però recentemente modificata dall'art. 14, comma 7, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*". Il nuovo testo, nel confermare in **tre anni** il periodo di fruizione del beneficio, dispone altresì che **l'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.**

Lo scrivente Coordinamento chiede pertanto che l'Agenzia adegui tempestivamente la sua prassi al nuovo dettato normativo che non lascia più margini interpretativi, garantendo ai colleghi la massima conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, come titolato dallo stesso art. 14.

Si coglie l'occasione per richiedere il riavvio del confronto sindacale in materia di accordo sulla mobilità.

In attesa di riscontro sulle tematiche evidenziate, porgiamo cordiali saluti.

Roma, 31 agosto 2015

*Il Coordinatore Nazionale
Renato Cavallaro*